

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

623° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
3 ^a - Affari esteri	»	5
6 ^a - Finanze e tesoro	»	6
7 ^a - Istruzione	»	18
10 ^a - Industria	»	21

Organismi bicamerali

Territori colpiti da terremoti	<i>Pag.</i>	24
Assistenza sociale	»	26

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	31
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	33
Giunta affari Comunità europee - Comitato pareri	»	42

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

317^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.**La seduta inizia alle ore 12,25.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)****(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6^a Commissione)**

Illustra il provvedimento il senatore GUZZETTI il quale rileva come esso quantifichi le risorse finanziarie destinate agli enti locali, consentendo a questi ultimi di provvedere alle necessità di bilancio per l'anno in corso. Riservandosi di formulare alcune osservazioni in sede di esame nel merito, invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole al riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza.

Il senatore FRANCHI rileva che il decreto-legge contiene disposizioni necessarie ed urgenti e pertanto preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista; riservandosi anche lui di esprimere ulteriori considerazioni in sede di esame del merito, fa tuttavia presente che il provvedimento procrastina ulteriormente l'avvio della riforma della finanza locale.

Il sottosegretario RUFFINO si associa alle considerazioni del relatore e raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore GUIZZI, la Commissione dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 6.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (2604), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il senatore MURMURA, il quale rileva come il provvedimento costituisca una reiterazione di precedenti decreti; egli pertanto propone l'espressione di un parere favorevole, considerata l'esigenza di dare un assetto definitivo alla materia. Si riserva comunque di approfondire in sede di merito la valutazione circa gli aspetti innovativi del provvedimento.

Il senatore MAFFIOLETTI preannuncia il voto favorevole della propria parte politica al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità, pur rilevando che il provvedimento contiene disposizioni che avrebbero dovuto essere adottate mediante lo strumento legislativo ordinario ovvero essere oggetto di contrattazione collettiva.

Il sottosegretario RUFFINO, a nome del Governo, si associa alle considerazioni del relatore.

Dopo annunci di voto favorevole da parte dei senatori GUIZZI e MAZZOLA, la Commissione dà mandato al relatore di redigere un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 344.

La seduta termina alle ore 12,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Agnelli.**La seduta inizia alle ore 12,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani trattenuti in Iraq e in Kuwait (2562)**

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore BONALUMI il quale, dopo aver ricordato che quello in oggetto è il secondo provvedimento adottato in favore dei nostri concittadini trattenuti in Iraq e in Kuwait, rinvia alla relazione da lui svolta sul primo dei provvedimenti per quanto concerne la necessità di una normativa per la tutela dei lavoratori italiani all'estero al seguito delle imprese. Per quanto riguarda, invece, questo disegno di legge il senatore Bonalumi fa presente di non aver nulla da aggiungere a quanto specificato nella relazione governativa e nella relazione tecnica che lo accompagna e ne propone l'approvazione.

Il sottosegretario AGNELLI si associa al relatore e raccomanda il disegno di legge alla Commissione.

Prende brevemente la parola il senatore FIORET il quale coglie l'occasione di questa approvazione per invitare il Governo a predisporre un provvedimento analogo per i concittadini rimpatriati da Mogadiscio.

La Commissione approva quindi separatamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

312^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Susi e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane (2587)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 gennaio.

Il relatore LEONARDI, richiamandosi al contenuto della relazione da lui svolta nella precedente seduta, ribadisce le motivazioni che hanno portato alla presentazione del provvedimento, sul quale si esprime favorevolmente.

Il presidente BERLANDA, dopo aver comunicato che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, avverte che si può passare al conferimento del mandato.

Si dà quindi mandato al relatore Leonardi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2587, di conversione del decreto legge n. 413 del 1990.

IN SEDE DELIBERANTE

Agnelli Arduino: Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130)

Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932)

(Discussione e trasferimento alla sede referente)

Il relatore NERI, dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto dei provvedimenti in titolo, peraltro di identico contenuto, sottolinea come essi trattino materia analoga ai disegni di legge nn. 287, 1122, 1786 e 1995, all'esame della Commissione in sede referente; egli pertanto propone di esaminare congiuntamente il complesso di tali provvedimenti, attivando la procedura, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, per il trasferimento alla sede referente dei disegni di legge in titolo.

Il presidente BERLANDA, rilevando il consenso unanime della Commissione e l'assenso del rappresentante del Governo alla proposta del relatore, comunica che l'esame dei disegni di legge n. 1130 e n. 1932 proseguirà pertanto in sede referente, congiuntamente agli altri disegni di legge menzionati dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

Ruffino ed altri: Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287)

Calvi ed altri: Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122)

Agnelli Arduino ed altri: Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786)

De Cinque ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995)

Agnelli Arduino: Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130)

Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932)

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di Sottocommissione)

Il relatore NERI riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, sottolineando preliminarmente come la materia trattata sia assai complessa e richieda, quindi una sia pur succinta cronistoria degli

eventi che comportarono le perdite e quindi dei provvedimenti legislativi intervenuti nel tempo per gli indennizzi ai cittadini italiani in seguito alla confisca, all'esproprio o alla nazionalizzazione dei propri beni siti all'estero.

Tale cronistoria può essere divisa in due fasi: la prima conseguente alla seconda guerra mondiale e al relativo trattato di pace, da comprendersi tra il 1941 ed il 1949, e la seconda che, grosso modo, inizia intorno al 1950 e si riferisce alle perdite per provvedimenti adottati da autorità locali per varie ragioni (caso tipico è quello della Libia).

Il relatore, dopo essersi soffermato dettagliatamente sulle varie situazioni succedutesi negli anni che hanno comportato il diritto al risarcimento, sottolinea come in genere si sia verificata una lentezza esasperante nell'esame delle pratiche ed una inadeguatezza dei parametri adottati per la valutazione dei beni da risarcire; va inoltre rilevato che l'incongruità dei parametri di valutazione dei beni, la disparità degli stessi parametri tra una categoria e l'altra di profughi, il mancato riconoscimento dell'indennizzabilità dell'avviamento di attività commerciali, nonché la mancata corresponsione degli interessi per ritardato pagamento hanno generato un pesante contenzioso destinato ad aumentare in maniera insopportabile. C'è da aggiungere poi l'inadeguatezza degli stanziamenti per procedere ai risarcimenti ed il fatto che poi questi ultimi vengono erogati per il 50 per cento in contanti, mentre il residuo viene erogato in titoli di Stato quindicennali.

Il senatore Neri si sofferma poi dettagliatamente sulle molte leggi che dal 1948 in poi, alcune di carattere generale ed altre riferite a particolari categorie di profughi, si sono succedute nel tempo per provvedere all'indennizzo dei beni comunque perduti all'estero.

L'oratore illustra successivamente i disegni di legge in titolo, sottolineando come essi intervengano, con diverse modalità, su vari problemi riguardanti gli indennizzi. In particolare, quello della rivalutazione dei coefficienti, dello snellimento delle pratiche di liquidazione e riliquidazione, il problema degli interessi nei ritardati pagamenti, dell'avviamento, nonché gli aspetti procedurali per ottenere il riconoscimento all'indennizzo. Fa poi presente che i disegni di legge n. 1130 e n. 1932 sono di identico contenuto e che la proposta più ampia ed organica è quella contenuta nel disegno di legge n. 1995, d'iniziativa del senatore De Cinque ed altri.

Per quanto riguarda i fondi disponibili egli sottolinea come, al 1° gennaio 1991, essi ammontino a circa 201 miliardi, mentre per il 1992 e 1993 risultano stanziamenti di 56 miliardi per ciascuno degli anni indicati: tali cifre, considerata la spesa media annua precedente, sembrano risultare sufficienti, almeno per i prossimi due anni, mentre uno sforzo, peraltro non eccessivo, dovrà essere fatto negli anni successivi per reperire i fondi necessari.

Il relatore Neri termina il suo intervento sottolineando come le varie proposte formulate nei disegni di legge in titolo siano qualche volta tra loro integrabili, mentre altre siano da coordinare in una proposta nuova ed organica che soddisfi le legittime esigenze degli interessati in un quadro di contabilità con i diritti sanciti e quelli da

riconoscere, nonchè con le normative generali attualmente vigenti; a tal proposito ritiene utile la costituzione di una apposita Sottocommissione che predisponga un testo unificato dei vari provvedimenti.

Interviene il senatore BEORCHIA, il quale, dopo aver espresso parole di ringraziamento per l'ampia relazione svolta dal senatore Neri, esprime la propria contrarietà al disegno di legge n. 287, sia per motivi di sostanza che di ordine finanziario. In effetti, con tale provvedimento si cerca di equiparare giuridicamente due situazioni storicamente e moralmente diverse : quella dei cittadini italiani che hanno dovuto abbandonare i loro beni in territori diventati di altro Stato estero (nella fattispecie i profughi giuliano-dalmati) e quella di altri cittadini italiani che avevano insediato attività produttive o avevano acquisito beni nel territorio di Lubiana, a seguito dell'occupazione dell'esercito italiano. Peraltro, il riconoscimento anche a questi ultimi dei particolari indennizzi previsti per le altre categorie di profughi, ridurrebbe sostanzialmente lo stanziamento finanziario legittimamente destinato a coloro che hanno subito dolorose perdite patrimoniali in territorio iugoslavo.

Si riserva, infine, di intervenire successivamente sugli aspetti complessivi dei provvedimenti in titolo.

Il senatore AGNELLI Arduino sottolinea, anzitutto l'importanza della materia trattata nei provvedimenti che la Commissione si accinge ad esaminare. Egli rileva come il Paese sia ancora in debito nei confronti di quei connazionali che hanno perduto i loro beni in territori già soggetti alla sovranità italiana e, in particolare, nei confronti dei profughi giuliano-dalmati che furono costretti ad abbandonare i propri paesi di origine ed i beni posseduti, a seguito delle stringenti disposizioni del Trattato di pace del 1947. Occorre, pertanto, pregiudizialmente operare un riconoscimento della peculiarità della situazione di quest'ultima categoria di profughi, cercando nel contempo di individuare una piattaforma comune per le restanti categorie, fermo restando il quadro normativo di riferimento. In effetti, si tratterebbe di risolvere, come suggerisce una delle proposte legislative di sua iniziativa (disegno di legge n. 1130), soprattutto il problema delle competenze delle Commissioni interministeriali in ordine alle liquidazioni e riliquidazioni degli indennizzi, abbreviandone e semplificandone le procedure. Infine, un'altra osservazione critica concerne le modifiche introdotte alla legge 135 del 1985 (che aveva sollevato favorevoli aspettative nelle categorie interessate) dall'articolo 11 della legge finanziaria del 1986. Quest'ultimo, infatti, nel prevedere, quale criterio prioritario di liquidazione degli indennizzi, anche il reimpiego degli indennizzi stessi, ha finito con il favorire alcuni soggetti economici meno bisognosi dell'aiuto statale, a danno di soggetti più meritevoli.

Il senatore DE CINQUE, dopo aver ringraziato il relatore per il prezioso contributo dato all'esame dei provvedimenti, rileva come l'obiettivo della Commissione debba essere quello di ridisegnare in maniera organica la legislazione di una materia che nel tempo ha subito profonde modificazioni ed integrazioni, non sempre coordinate tra loro.

In tale opera occorrerà anzitutto evitare discriminazioni tra le varie categorie di soggetti egualmente meritevoli di sostegno e, in tale senso, richiama le soluzioni individuate nel disegno di legge n. 1995, del quale è il primo firmatario, tendente all'unificazione dei criteri di rivalutazione delle perdite subite da cittadini e imprese italiane nei territori esteri già soggetti alla sovranità italiana. In conclusione, l'oratore invita la Commissione a risolvere nel più breve tempo possibile un problema, quale quello del ristoro di danni subiti dai profughi italiani, che si trascina ormai da lungo tempo: all'uopo, egli preannuncia la propria adesione all'eventuale proposta di trasferimento alla sede deliberante dei provvedimenti in titolo.

Il senatore BERTOLDI esprime il proprio apprezzamento per la dettagliata relazione svolta dal senatore Neri. Le indicazioni emerse dalla relazione stessa suggeriscono l'assunzione di una base unitaria per il trattamento delle varie problematiche sul tappeto. Peraltro, alcune delle proposte legislative in esame sembrano superare i problemi, a suo tempo emersi, con riferimento al disegno di legge n. 287; in effetti, pur concordando sulla incomparabilità della situazione relativa ai profughi giuliano-dalmati rispetto a quella dei profughi dei territori della provincia di Lubiana, egli sostiene che, da un punto di vista economico, il problema di quest'ultima categoria di cittadini debba essere approfondito, tenendo conto delle ragioni storiche originarie. In conclusione, l'oratore esprime alcune perplessità in ordine alla modifica dell'articolo 8 della legge 135 del 1985, proposta in alcuni dei disegni di legge in titolo, tendente a rivedere le competenze delle apposite commissioni interministeriali.

Su proposta del presidente BERLANDA, la Commissione conviene di costituire un'apposita sottocommissione per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il presidente BERLANDA avverte che tale sottocommissione sarà presieduta dal senatore Neri ed invita i Gruppi a far pervenire al più presto le designazioni dei rispettivi membri.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Cariglia ed altri: Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340) (1340-bis)

Cavazzuti ed altri: Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320)

Forte ed altri: Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore TRIGLIA riferisce sui provvedimenti in titolo, sottolineando preliminarmente come con il termine «privatizzazione» si indichi generalmente una procedura che porta alla cessione a soggetti privati di una parte o dell'intera proprietà dell'azienda pubblica, in quanto di diretta o indiretta proprietà dello Stato o più in generale dell'Amministrazione pubblica. Fondamentalmente le privatizzazioni possono aver luogo secondo due tipiche procedure: in primo luogo, con la cessione diretta della proprietà (o di parte della proprietà) ad un singolo soggetto privato o ad un gruppo di soggetti privati predefinito, ovvero con la costituzione di *joint ventures* mediante il conferimento simultaneo di rami di aziende pubbliche e private ad un nuovo soggetto giuridicamente privato; in secondo luogo, con il collocamento, attraverso apposite procedure, di azioni che rappresentano il capitale dell'impresa in via di privatizzazione presso un pubblico molto ampio di nuovi azionisti, eventualmente prevedendo limiti definiti all'acquisizione ed al possesso di tali azioni da parte di singoli azionisti.

Privatizzazioni del primo tipo si sono già verificate nel nostro paese con esiti a volte soddisfacenti (come nel caso Lanerossi ed Alfa Romeo) ed altre volte negativi; al contrario, non hanno avuto luogo privatizzazioni del secondo tipo che pure hanno registrato una larghissima diffusione in vari paesi, da quelli più simili al nostro (Regno Unito, Francia, Spagna) fino a paesi più lontani dal nostro modello di ordinamento economico.

L'oratore sottolinea poi come con le proposte legislative in esame si vogliano esclusivamente creare le condizioni per rendere possibile l'attuazione di privatizzazioni del secondo tipo, quelle per le quali l'ampia diffusione dell'azionariato rappresenta, oltre ad una modalità di attuazione, un obiettivo irrinunciabile.

Con riferimento a questo tipo di operazioni, definibili di privatizzazioni ad azionariato diffuso, gli obiettivi che realisticamente potrebbero essere colti, sono i seguenti: concorso al risanamento della finanza pubblica mediante i proventi derivanti dalla vendita al pubblico delle azioni; allargamento, grazie all'offerta aggiuntiva di azioni di nuova emissione, delle dimensioni del mercato azionario italiano; maggiore afflusso di capitali dall'estero, grazie all'arricchimento qualitativo e quantitativo dell'insieme delle società di grandi dimensioni quotate al mercato ufficiale, con ciò creando le condizioni per inserire più stabilmente il mercato finanziario italiano nel contesto internazionale, evitando così i rischi di una sua marginalizzazione e di uno spiazzamento a vantaggio di altri centri finanziari; rimozione, nel tempo, degli ostacoli di natura istituzionale, legati alla proprietà pubblica delle imprese, che si frappongono al raggiungimento di una maggiore efficienza nella gestione delle stesse ed all'introduzione di stimoli alla concorrenza in vasti settori della produzione di servizi; concreta attuazione dell'articolo 47 della nostra Costituzione, nel contempo ponendo le premesse per ristabilire un corretto rapporto tra

il mondo della politica e l'amministrazione delle grandi imprese pubbliche, escludendo che il controllore (e cioè l'autorità politica) possa di fatto confondersi con il gestore, e garantendo a quest'ultimo criteri di selezione esclusivamente basati sulla professionalità ed autonomia.

Il relatore svolge poi alcune considerazioni su come la privatizzazione di imprese pubbliche potrebbe concorrere al processo di risanamento della finanza pubblica. Egli sottolinea, a tal proposito, come il valore dei mezzi di produzione di proprietà pubblica sia certamente ingentissimo; il documento di programmazione economico-finanziaria, approvato a suo tempo dal Parlamento, ha indicato in circa 6.000 miliardi all'anno, per un triennio, il gettito da perseguire attraverso entrate provenienti da vendite al mercato di quote rappresentative del capitale di imprese pubbliche. Tale manovra, che si somma alla creazione di un avanzo primario, consentirebbe di stabilizzare, prima, e fare discendere, poi, il rapporto tra debito pubblico e PIL. In particolare, una commissione tecnica appositamente costituita presso il Ministero del tesoro ha concluso che tale obiettivo può essere agevolmente raggiunto, ribadendo peraltro che il mercato finanziario italiano è in grado di assorbire i flussi di emissioni azionarie previsti dal Governo come effetto delle privatizzazioni.

Per quanto riguarda il rafforzamento del mercato azionario nazionale, l'esame comparato delle statistiche relative ai vari mercati internazionali porta a concludere agevolmente che il nostro mercato è sottodimensionato e che vi è ampio spazio per un suo arricchimento con l'inserimento nel listino di società di grandi dimensioni: il consolidamento del nostro mercato azionario, da realizzarsi anche mediante l'allargamento dei tipi di impresa e delle quantità di azioni offerte, rappresenta un obiettivo di primaria importanza per la nostra politica economica.

Inoltre - prosegue il senatore Triglia - il collocamento di nuove azioni derivanti da operazioni su capitale di imprese attualmente a controllo pubblico favorirebbe l'apertura dei mercati italiani all'interesse degli investitori internazionali, rendendo più omogeneo il nostro mercato, rispetto a quello degli altri paesi sviluppati, e darebbe luogo ad afflussi di capitali più motivati dalle possibilità di crescita del nostro paese piuttosto che dalla permanenza di consistenti differenziali sui tassi di interesse.

Tutte le considerazioni fin qui esposte - continua l'oratore - portano alla conclusione che, anche con riferimento al contesto italiano, operazioni di «privatizzazione» di imprese pubbliche possano realisticamente perseguire gli obiettivi fin qui indicati; tuttavia, trattandosi di operazioni che costituirebbero una fattispecie del tutto nuova per l'Italia, è molto importante poter acquisire esperienza con alcune prime operazioni bene impostate ed eseguite, per le quali sia prevedibile un consolidato successo presso il pubblico dei sottoscrittori, nel mercato interno ed internazionale. Ciò significa che tali operazioni dovrebbero riguardare, da un lato, imprese solide da un punto di vista patrimoniale, con buoni livelli di profittabilità, e, dall'altro, che le operazioni stesse possano avvenire con procedure relativamente rapide: tutto ciò fa comunque pensare ad un notevole restringimen-

to del numero delle imprese di immediato interesse per gli scopi in esame.

L'oratore, dopo essersi soffermato dettagliatamente sulle problematiche connesse alle procedure di vendita (determinazione del valore del capitale economico dell'impresa e dei prezzi di cessione, scelta del canale di collocamento da utilizzare e delle tipologie dei titoli da offrire al mercato e così via), sottolinea come la tipizzazione delle aziende prescelte in forma di Spa è in ogni caso preliminare ad ogni operazione volta al collocamento al pubblico di azioni.

Per quanto riguarda le procedure attraverso cui lo Stato, una volta trasformati gli enti in società per azioni, potrebbe collocare sul mercato le azioni di sua proprietà è necessario considerare con uguale attenzione gli aspetti della trasparenza e quelli della flessibilità, ovvero dell'adattabilità delle procedure alle caratteristiche ed alle esigenze presentate dai singoli casi di specie. Per questo motivo, appare di gran lunga preferibile lo strumento della legge delega al Governo, che consente a quest'ultimo di determinare i soggetti delle privatizzazioni e di fissare contemporaneamente le procedure e i vincoli atti ad affrontare le problematiche indicate precedentemente. Del resto l'esigenza di agire attraverso lo strumento della delega al Governo è perfettamente colta dalla maggior parte dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare che riguardano la materia in oggetto (disegni di legge nn. 2381, 1340-bis e 2320).

Tra i tre provvedimenti ora citati, il disegno di legge n. 2381 meglio riflette le caratteristiche di generalità e di snellezza, assolutamente necessarie in una materia così complessa; a tale disegno di legge - continua il relatore - egli si riferirà principalmente d'ora in poi.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 2381 contiene il criterio della delega al Governo, in linea con quanto previsto anche dai disegni di legge n. 1340-bis e n. 2320, per l'emanazione di norme atte alla trasformazione di enti pubblici economici in Spa, con esclusione degli enti delle partecipazioni statali, invece espressamente inclusi nel disegno di legge n. 2320. Per converso il disegno di legge n. 2381 prevede che il Governo possa individuare società controllate dagli enti al fine di una loro cessione, con conseguente devoluzione dell'incasso al Tesoro.

Sotto questo profilo - continua il relatore - si deve osservare che non sembra opportuno che organi di Governo identifichino autonomamente le società facenti capo agli enti a partecipazione statale da cedere al mercato, in quanto, tra l'altro, ciò lederebbe l'autonomia dell'ente. Appare invece preferibile la norma del disegno di legge n. 2320 (articolo 1, lettera c) che liberalizza la gestione degli enti a partecipazione statale. La cessione di una parte delle azioni che provenissero dalla trasformazione degli enti di gestione in società per azioni, farebbe affluire direttamente al Tesoro il ricavato della vendita e non modificerebbe in nulla l'assetto patrimoniale, gestionale e strategico dell'ente; peraltro sotto il profilo della composizione patrimoniale e della redditività, allo stato attuale, soltanto l'ENI si presterebbe ad un collocamento delle proprie azioni presso il pubblico. L'articolo 2 del disegno di legge n. 2381 detta poi una serie di criteri guida da seguirsi nell'emanazione dei decreti delegati; in particolare, è prevista la

salvaguardia delle maggioranze pubbliche per l'ENEL, le Ferrovie dello Stato, la Banca d'Italia, l'Agip e la RAI.

Si deve innanzi tutto osservare che il disegno di legge n. 2320 non prevede questo vincolo, sostituendolo con una norma anticoncentrazione (articolo 19), che appare, in questa fase, più opportuna.

Per quanto in linea di principio tale argomento meriti considerazione ed approfondimento (ad esempio discutendo l'uso della *Golden Share* in alternativa alla maggioranza azionaria), in linea di fatto è preferibile evitare di specificare un vincolo siffatto.

Come già accennato, l'entità dei valori delle aziende che più rapidamente potrebbero essere collocate sul mercato è tale che gli obiettivi posti dal Governo potrebbero essere raggiunti già con la cessione del 20-30 per cento dei capitali degli enti trasformati. In questa circostanza il dichiarare, a priori, l'intenzione di conservare per sempre la maggioranza azionaria produce l'unico effetto di deprezzare le azioni da porre in vendita.

Per l'ENEL il problema dell'eventuale cessione della maggioranza non si pone se non in tempi molto lunghi. Quando il problema eventualmente si porrà esso potrà essere affrontato, sulla base dell'esperienza accumulata, ponendo un vincolo rigido, oppure riservando allo Stato azionista (anche di minoranza) alcuni diritti (ad esempio nomine di amministratori e sindaci) ed imponendo alcuni vincoli statutari non modificabili per via assembleare.

La situazione in cui versa l'azienda delle Ferrovie dello Stato è tale da potere escludere qualsiasi progetto di privatizzazione dell'azienda per un orizzonte temporale prevedibile: il vincolo del 51 per cento è pertanto da giudicarsi superfluo.

Nel caso della Banca d'Italia si deve osservare che la proprietà dell'Istituto non è solo dello Stato, bensì dei soggetti qualificati come «partecipanti» (in gran parte Casse di Risparmio ed altri Istituti), i quali diverrebbero azionisti nel caso della «trasformazione». Comunque la Banca d'Italia non fa parte della categoria degli «Enti pubblici economici» e non rientra dunque fra i soggetti identificati dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2381.

Per quanto concerne, infine, RAI ed AGIP, conviene ribadire quanto osservato in precedenza, ossia che è preferibile la trasformazione degli enti di gestione e la non interferenza nelle loro politiche gestionali.

La lettera f) introduce opportunamente una procedura di controllo sugli statuti e sulle modifiche degli statuti degli enti trasformati.

La lettera g) riguarda le modalità delle eventuali cessioni. Questa formulazione che investe pienamente il Ministro del tesoro della responsabilità di decisioni delicate quali quelle relative alle modalità di collocamento, ai prezzi, e così via, è preferibile a quella del disegno di legge n. 2320 che prevede di affiancare al Ministro una «commissione di saggi» la quale esprimerebbe pareri sulle questioni in parola. L'impostazione del disegno di legge n. 2381 sembra preferibile per le seguenti ragioni: la presenza di una commissione autonoma non modifica in nulla la responsabilità del Ministro; la presenza della commissione potrebbe far sorgere conflitti su materie che richiedono una altissima professionalità specialistica (valutazione di aziende, modalità di colloca-

mento ecc.), sempre che chi possiede tale professionalità accetti di far parte di una commissione che comporterebbe l'incompatibilità con qualsiasi altra attività economica.

La lettera i) chiarisce inequivocabilmente la natura delle privatizzazioni previste dal disegno di legge, allo scopo di prevenire forme di concentrazione ed influenze determinanti da parte di singoli azionisti. Pur convenendo con l'esigenza di dare la più ampia flessibilità alle procedure relative alla cessione di azioni di società in via di privatizzazione, è opportuno sottolineare che nei casi in cui l'impresa da privatizzare (in tutto o in parte) svolga una funzione essenziale sotto il profilo dell'interesse dell'economia del Paese, come, ad esempio, è il caso di ENEL ed ENI, la legge delegata dovrà contenere norme di salvaguardia dell'autonomia delle imprese medesime. Queste si potrebbero ottenere estendendo la normativa della «legge Amato», ovvero ponendo limiti ristretti (ad esempio il 2-3 per cento) al numero delle azioni che possono essere possedute dal medesimo soggetto. La norma peraltro, è in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 2320 (articolo 1, lettera g)).

Le altre disposizioni - lettere l) ed m) - sulla trasparenza e sulla modalità di incasso da parte del Tesoro sono perfettamente condivisibili.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui alla lettera n), esse andrebbero integrate con un dispositivo (anche qui analogo a quello stabilito dalla «legge Amato») che regoli il problema della previdenza per i dipendenti.

Opportuna è infine la disposizione contenuta nell'articolo 3, che prevede un parere delle Commissioni parlamentari competenti sui decreti delegati emanati dal Governo.

Il disegno di legge n. 1340-bis appare meno idoneo a configurare una soluzione ottimale, anche perchè prevede il trasferimento all'IRI, quindi con una semplice partita contabile, della maggioranza azionaria degli enti trasformati.

Il relatore Triglia termina il suo intervento sottolineando la necessità di un *iter* particolarmente rapido per i disegni di legge in esame.

Interviene il senatore PELLEGRINO, il quale rileva come i provvedimenti in esame pongano all'attenzione della Commissione un delicato problema, che necessita di un adeguato approfondimento. In effetti, l'intendimento delle varie proposte è quello di operare modifiche sostanziali nell'intero sistema economico-finanziario del nostro Paese, fissando criteri di delega troppo generici, che dovrebbero valere per una pluralità di soggetti, spesso diversi tra di loro. Peraltro, occorrerebbe approfondire meglio le trasformazioni da operare in alcuni enti operanti in settori strategici, quali quello dell'energia, quello creditizio e quello dell'informazione. In definitiva, egli propone un rinvio dell'esame dei provvedimenti per operare i necessari approfondimenti.

Il presidente BERLANDA sottolinea come si sia inteso iniziare l'esame dei provvedimenti per poter fornire finalmente un quadro complessivo delle problematiche, dei principi generali e delle ipotesi alternative che si pongono in una materia tanto delicata, quale quella

delle «privatizzazioni». Pur concordando sulla necessità di operare gli approfondimenti richiesti dal senatore Pellegrino, egli ricorda come il sostanziale consenso su alcuni principi generali, già raggiunto da parte dei due rami del Parlamento in precedenti occasioni, imponga alla Commissione di procedere sollecitamente nell'esame dei provvedimenti.

Il relatore TRIGLIA rileva come in questa sede non si debba procedere ad un'analisi teorica ed astratta, ma occorra individuare soluzioni concrete da adottare in alcuni casi particolari. Ritiene che occorra pertanto escludere gli enti di gestione delle partecipazioni statali dall'ambito di applicazione della futura legge, cercando di individuare sollecitamente ipotesi di lavoro realistiche finalizzate, tra l'altro, al risanamento della finanza pubblica.

Il senatore FORTE ricorda, in primo luogo, come la materia delle «privatizzazioni» sia già stata argomento di dibattito in Parlamento. In precedenti occasioni, infatti, sono emersi una serie di indirizzi generali, successivamente trasfusi all'interno del disegno di legge n. 2381. Tale provvedimento, che peraltro appare per molti aspetti in sintonia con le risultanze del lavoro svolto dall'apposita Commissione «Scognamiglio», stabilisce anzitutto l'esclusione, dal proprio campo di intervento, degli enti di gestione delle partecipazioni statali, al fine di non sconvolgerne l'assetto istituzionale. Tuttavia, sussiste sempre la possibilità per tali enti di trasfondere le proprie attività in apposite società per azioni, le cui quote sarebbero poi trasferibili, alla stregua di quanto consentito agli istituti di credito di diritto pubblico dalla legge n. 218 del 1990.

Un altro principio individuato nel citato provvedimento è quello di escludere, per le caratteristiche peculiari di tali enti, la cessione della maggioranza dell'ENEL, dell'Ente Ferrovie dello Stato, della Banca d'Italia, dell'AGIP, della RAI e delle altre società aventi un ruolo strategico di economia pubblica. Inoltre, nel prevedere che il ricavato dei collocamenti delle cessioni sarà devoluto al tesoro dello Stato a riscatto o a conversione del debito pubblico, il disegno di legge n. 2381 tende a superare la difficoltà giuridica ed economica di trasferire allo Stato i proventi delle cessioni di quote di società appartenenti a enti pubblici economici; infatti, attraverso la conversione (SWAP) l'ente di gestione può ricevere, a parziale o totale ristoro della cessione, titoli del debito pubblico.

In ogni caso, un principio che dovrà essere salvaguardato dovrà essere quello di incentivare l'interesse economico degli operatori ad intervenire in questo processo di privatizzazione. Concorda, infine, sulla necessità di fissare i criteri di delega chiari e semplici al fine di non pregiudicare l'individuazione di una soluzione operativa ai problemi in esame.

Interviene quindi il sottosegretario RUBBI, il quale manifesta il vivo apprezzamento del Governo per l'avvio dell'esame dei provvedimenti relativi alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici. Peraltro, egli ricorda come tali provvedimenti costituiscano un punto di riferimento fondamentale nella manovra economico-

finanziaria, delineata dal Governo per il 1991. Inoltre, l'avvio di un processo di privatizzazioni risulta quanto mai opportuno, anche al fine di recuperare il ritardo accumulato dal nostro Paese nei confronti degli altri *partners* comunitari, che da tempo hanno provveduto a darsi delle legislazioni adeguate in materia di cessione ai privati di enti pubblici economici. Manifesta, infine, la disponibilità del Governo ad offrire il proprio doveroso contributo per il superamento degli eventuali ostacoli che si frappongono alla definizione di un assetto economico ed imprenditoriale adeguato alle nuove sfide che imporrà il mercato unico europeo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

254^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale recante parametri per l'assegnazione dei contributi statali agli enti lirico-sinfonici**

(Parere al Ministro del turismo e dello spettacolo) (Esame)

Il relatore BOGGIO riferisce sull'atto in titolo, osservando che la ripartizione dei contributi statali agli enti lirici risulta scontata, poichè basata sui principi a tutti noti. Dopo aver descritto analiticamente le percentuali e i criteri della ripartizione, rileva che il dato più significativo è costituito dalla destinazione dell'1,75 per cento alla produzione, ripartito in parte in base al criterio del rapporto tra i costi di produzione e la spesa complessiva di ciascun ente e in parte in relazione al rapporto tra incassi e costi di produzione. Un ulteriore criterio di riparto è quello relativo agli incentivi per la nuova produzione nazionale, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 14 agosto 1967, n. 800.

Lo schema di decreto in sostanza risponde alla logica delle leggi vigenti, che peraltro dovrà essere superata dalle leggi di settore attualmente all'esame del Parlamento. In considerazione di ciò, egli invita la Commissione ad esprimere il parere favorevole sull'atto in titolo.

Il senatore NOCCHI riconosce a sua volta che la ripartizione risponde ai criteri definiti con la legislazione vigente, ritenuta ormai bisognosa di modifiche attraverso l'approvazione delle leggi di settore attualmente all'esame del Parlamento. A questo proposito, egli auspica che con le nuove leggi vengano modificati i criteri di riparto dei

finanziamenti pubblici agli enti lirici, secondo quanto comincia ad emergere proprio dal dibattito sui disegni di legge per la musica e la danza.

La ripartizione evidenzia ancora una volta gli scarsi effetti del decreto-legge del settembre 1987, con il quale si era tentato di dare agli enti lirici caratteri aziendalistici. Occorre dunque approfondire il problema della loro strutturazione e gestione, anche per evitare paralisi ed effetti distorsivi.

In conclusione, il senatore Nocchi dichiara che la sua parte politica prende atto dello schema di decreto sulla ripartizione dei contributi statali agli enti lirici, consapevole dei limiti dovuti alla legislazione vigente e auspicando che la Commissione possa procedere spedatamente all'esame dei disegni di legge sulla musica e la danza.

Il senatore BOMPIANI, nel confermare la tradizionale attenzione del Gruppo democratico-cristiano ai problemi della lirica, concorda sul fatto che la situazione offre, in realtà, assai scarsi margini di manovra, nonchè sull'esigenza di introdurre finalmente normative più moderne. Nell'occasione, ricorda le preoccupazioni da lui più volte manifestate anche in altre occasioni circa la grave crisi di quelle attività musicali, ampiamente diffuse soprattutto nelle cittadine del Mezzogiorno, che rivestono grande importanza ai fini della vita culturale di quelle comunità: cita, come esempio particolarmente significativo, il teatro Mercadante di Altamura. Tali importanti attività, infatti, sono minacciate nella loro stessa sopravvivenza dalle dure leggi del mercato.

Il sottosegretario MURATORE ricorda che, nell'ambito della legislazione vigente, la discrezionalità del Governo è ben scarsa, ed ammette l'esistenza di un grave ritardo nella elaborazione di una normativa moderna ed efficace. D'altra parte, il Governo ha presentato, nel corso della X legislatura, le cosiddette «leggi figlie», - e cioè quelle che fanno seguito alla cosiddetta legge madre del 1985 - di cui quella sul cinema è all'esame della Camera dei deputati, mentre per quella sulla musica e la danza la 7^a Commissione del Senato ha iniziato il dibattito. Nel manifestare l'impegno del Governo in ordine ai temi sollevati dal senatore Bompiani, ricorda che, in materia, la Camera dei deputati sta esaminando un disegno di legge volto ad incentivare la creazione di strutture destinate a sede di attività di spettacolo.

Successivamente la Commissione approva la proposta, avanzata dal relatore, di trasmettere al Ministro del turismo e dello spettacolo un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SPITELLA, nel formulare talune proposte sui lavori della Commissione nella prossima settimana, invita il senatore Nocchi a esprimersi anche in ordine alla discussione dei disegni di legge nn. 2103 e 2461.

Il senatore NOCCHI, preso atto delle proposte del Presidente, fa presente che, in ordine ai due disegni di legge menzionati, il Gruppo comunista ritiene necessario che, stante l'identità dei principi ispiratori riguardanti la Scuola di Siena, di cui al disegno di legge n. 2103, e l'Università per stranieri di Perugia, di cui al disegno di legge n. 2461, le normative relative alle due istituzioni siano contenute nella medesima legge e siano sostanzialmente omogenee.

Il PRESIDENTE rileva che anche il Governo, preso atto delle insoddisfacenti condizioni in cui versa la Scuola di Siena, sembra orientato a presentare emendamenti al fine di rimediarvi.

Il senatore BOMPIANI osserva che, trattandosi di due strutture che dovrebbero vedere riconosciuto un pieno *status* universitario, è necessario assicurare la sussistenza di adeguate condizioni. A tal fine si potranno apportare emendamenti, anche sostanziali, ai testi in discussione.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti: Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)
(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Ha inizio la discussione dei disegni di legge in titolo, il cui esame in sede referente era stato rinviato nella seduta antimeridiana del 22 novembre 1990.

Il presidente CASSOLA propone che si intendano acquisite all'attuale fase del dibattito la relazione e la discussione generale svolte nella precedente fase procedurale. Conviene unanime la Commissione.

Il relatore ALIVERTI dà conto delle ulteriori modifiche al testo unificato elaborato in sede ristretta. Esse si riferiscono a una più puntuale formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonchè a una modifica dell'articolo 6: quest'ultima, in particolare, dispone che i finanziamenti previsti dalla normativa sono destinati esclusivamente alle associazioni dei consumatori, per specifici progetti di attività connessi al perseguimento dei propri fini statutari.

Il senatore CARDINALE ritira gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.

Si passa alla votazione.

Senza discussione e senza modifiche è approvato l'articolo 1.

In sede di votazione dell'articolo 2 il senatore BOATO esprime l'apprezzamento del proprio Gruppo per la collocazione del Consiglio nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: in tal modo si garantisce più efficacemente l'imparzialità del nuovo organismo.

Il sottosegretario CASTAGNETTI ribadisce che il Governo avrebbe preferito attribuire al Ministero dell'industria le competenze amministrative derivanti dall'istituzione del Consiglio nazionale, in quanto presso il citato dicastero opera già una apposita struttura.

Il senatore CARDINALE auspica che il Governo voglia comunque dare pronta ed efficace attuazione alla normativa in discussione.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo elaborato in sede ristretta. Senza discussione e senza modifiche sono separatamente posti in votazione, e approvati, gli articoli da 3 a 6.

Si passa all'articolo 7: il senatore BOATO preannuncia la propria astensione, considerate le esigue risorse finanziarie destinate all'attuazione del disegno di legge.

Il presidente CASSOLA osserva che lo stanziamento in questione, invero assai modesto, è stato ottenuto grazie all'insistenza e all'impegno costante della Commissione. L'articolo 7, infine, posto ai voti, è approvato.

La Commissione accoglie poi l'articolo 8 senza discussione e senza modifiche. Si passa alla votazione finale.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore CARDINALE esprime il consenso dei senatori comunisti al testo in discussione: in particolare apprezza l'accoglimento di talune indicazioni, formulate dal proprio Gruppo, in riferimento alla disciplina regolamentare dei finanziamenti concessi alle associazioni dei consumatori.

Il senatore NEBBIA motiva il proprio voto favorevole e auspica che l'istituzione del Consiglio nazionale assicuri un reale ed efficiente flusso di informazioni a tutela dei consumatori e degli utenti.

Il senatore BOATO rammenta l'iniziativa legislativa del proprio Gruppo ed esprime apprezzamento per il testo elaborato in sede ristretta, sottolineandone l'importanza per l'adeguamento agli indirizzi comunitari in materia di tutela dei consumatori.

Il relatore ALIVERTI ripercorre le fasi dell'esame dei disegni di legge in titolo, rilevando la costante attenzione rivolta dalla Commissione alle istanze delle associazioni dei consumatori. Si perviene ora a una normativa che appare di fondamentale importanza, specie in un settore che denota il ritardo del paese nei confronti dell'adeguamento alle politiche comunitarie. Il testo elaborato in sede ristretta ha senza dubbio il pregio della chiarezza e della semplicità, grazie anche al contributo di tutta la Commissione e, in particolare, del Presidente.

Il presidente CASSOLA ringrazia il relatore per il prezioso lavoro svolto e il rappresentante del Governo per la costante disponibilità mostrata nei confronti delle molteplici iniziative legislative, assunte dai senatori dei diversi Gruppi parlamentari. Osserva infine che la Commissione industria ha conseguito in questa, come in altre occasioni, importanti risultati a tutela degli interessi generali.

Il sottosegretario CASTAGNETTI si associa agli apprezzamenti espressi sul testo in discussione, sottolineandone il carattere di coerente attuazione di consolidati indirizzi comunitari.

La Commissione, infine, approva all'unanimità il disegno di legge, nel testo predisposto dal comitato ristretto, che assume il seguente titolo: «Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione
e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente
SCÀLFARO

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente SCÀLFARO comunica che sono pervenuti alcuni documenti, che sono depositati presso l'archivio della Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore FLORINO, in considerazione degli imprevisti e non differibili impegni connessi all'eccezionalità della crisi internazionale, propone di rinviare l'approvazione dei progetti di relazione di almeno quindici giorni.

Il presidente SCÀLFARO ricorda che una proroga dei termini potrebbe essere disposta solo con legge.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI RELAZIONE CONCLUSIVA
CONCERNENTI L'EMERGENZA E GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE
AFFIDATI AI COMUNI**

La Commissione prosegue l'esame dei testi dei progetti di relazione conclusiva concernenti l'emergenza e gli interventi di ricostruzione affidati ai comuni.

Intervengono ed illustrano alcune proposte di modificazione del testo il senatore TAGLIAMONTE, i deputati BECCHI e D'AMBROSIO, il senatore DI LEMBO, il deputato SAPIO, i senatori FLORINO e CUTRERA ed il presidente SCÀLFARO.

La Commissione approva alcune proposte di modificazione del testo presentate dai senatori TAGLIAMONTE e FABRIS, dai deputati BARBIERI e BECCHI, dai senatori DI LEMBO, CORRENTI e FLORINO e dal presidente SCÀLFARO.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad una prossima seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI RELAZIONE CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER NAPOLI

La Commissione passa ad esaminare il testo del progetto di relazione sugli interventi previsti dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e dal programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli.

Il presidente SCÀLFARO avverte che sono state presentate proposte di modificazione del testo dal senatore TAGLIAMONTE.

Illustrano proposte di modificazione del testo il deputato BECCHI ed il senatore FLORINO.

Dopo interventi del deputato BECCHI, dei senatori TAGLIAMONTE e FLORINO, dei deputati D'ADDARIO e SAPIO e del presidente SCÀLFARO, la Commissione approva alcune proposte di modificazione del testo presentate dal senatore TAGLIAMONTE, dal deputato BECCHI e dal presidente SCÀLFARO.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, Pavan, il direttore generale degli Istituti di previdenza, Grande, ed il vicedirettore generale Tomenzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Discussione e votazione del parere sulle variazioni allo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza per il 1990.

Il presidente COLONI ringrazia il rappresentante del Governo di essere intervenuto all'odierna seduta ed invita il senatore Perugini a svolgere la relazione sulle variazioni di cui al titolo.

Il senatore PERUGINI, *relatore*, illustra analiticamente il contenuto delle variazioni ad alcuni capitoli di bilancio proposte dalla direzione generale degli Istituti di previdenza.

Tali variazioni riguardano in particolare il capitolo 11, relativo all'onere derivante dall'assunzione di quaranta unità di personale ausiliario ed al rimborso allo Stato della spesa connessa al compenso speciale - per gli anni 1989 e 1990 - previsto dalla legge n. 412 del 1989; riguardano altresì il capitolo 13, relativo ad un maggiore stanziamento per far fronte all'onere derivante dalla promozione di un'unità di personale.

Svolge successivamente alcune considerazioni su alcuni capitoli di bilancio riguardanti il sistema informativo degli Istituti di previdenza, il fondo di incentivazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 e n. 266 del 1987, le spese per onorari spettanti all'Avvocatura Generale dello Stato, le spese comuni a carico delle Casse di previdenza e quelle afferenti alla pubblicità.

Conclude proponendo alla Commissione di esprimere il parere favorevole al Ministro del tesoro sulle variazioni allo stato di previsione

delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza per il 1990.

Dopo brevi interventi del sottosegretario di Stato per il tesoro, PAVAN, e del direttore generale GRANDE, il Presidente COLONI pone in votazione la predetta proposta, che la Commissione approva all'unanimità.

Discussione e votazione del parere sullo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza per il 1991.

Il Presidente COLONI invita il senatore Angeloni a svolgere la relazione sullo stato di previsione di cui al titolo.

Il senatore ANGELONI, *relatore*, illustra i punti principali dello stato di previsione per il 1991, che rappresenta i vari fabbisogni di spesa elaborati secondo gli obiettivi di carattere operativo che si intendono conseguire.

Tali obiettivi riguardano in particolare il miglioramento del servizio reso all'utenza, una migliore organizzazione del servizio di contabilità, la definizione delle morosità in atto da parte dei locatari con il relativo contenzioso, la razionalizzazione delle manutenzioni del patrimonio immobiliare, un migliore impiego del personale nonché il potenziamento delle procedure informatiche, anche in vista dell'integrazione dei sistemi informativi della direzione generale con quelli dei servizi periferici del Tesoro.

In seguito si sofferma particolareggiatamente sui singoli capitoli di spesa, in particolare sul capitolo 11, che prevede un incremento di circa 9 miliardi rispetto all'esercizio precedente, determinato in primo luogo dagli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nel profilo professionale disposti ai sensi della legge n. 312 del 1980, dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, dall'onere derivante dall'applicazione del decreto-legge n. 264 del 1990 ed infine da un presuntivo aumento dell'indennità integrativa speciale; è previsto inoltre il rimborso allo Stato della spesa relativa al compenso speciale previsto dalla legge n. 412 del 1989.

Passa poi ad esaminare il capitolo 14, riguardante i compensi per lavoro straordinario di una parte del personale degli Istituti di previdenza, per il quale viene proposto uno stanziamento di quasi 28 miliardi. Ricorda che il 31 dicembre scorso è scaduta l'autorizzazione di cui alla legge n. 128 del 1990: a tale proposito, fa presente che la direzione generale, al fine di garantire e mantenere gli attuali livelli produttivi nei settori particolarmente gravati di lavoro, ha intenzione di proporre la proroga di un anno della normativa che consente al consiglio di amministrazione di autorizzare il lavoro straordinario anche con il sistema del cottimo, in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Quanto al capitolo 30, relativo al servizio elaborazione dati, ricorda che lo stanziamento per il 1991 presenta un aumento di quasi 6 miliardi, originato da un maggiore ricorso all'assistenza tecnica per l'area

patrimoniale e previdenziale, nonchè da una previsione di spesa per il progetto PREV.

Esprime successivamente alcune valutazioni sulle variazioni in diminuzione proposte, sempre relative alle spese generali di amministrazione, soffermandosi in particolare sul capitolo 40, relativo al canone di affitto dei locali adibiti a sede della direzione generale; a tale proposito, viene chiesto uno stanziamento di circa 8 miliardi e mezzo, che tiene conto del canone di locazione presunto per il 1991. In tal modo, lo stanziamento presenta una diminuzione di poco più di 33 miliardi.

Circa il capitolo 42, relativo alla formazione ed all'addestramento del personale compreso quello adibito al settore informatico, è richiesto un minore stanziamento di 20 milioni.

Per quanto riguarda la sezione delle spese per la gestione del patrimonio immobiliare, sottolinea che per il capitolo 81 è previsto un minore stanziamento di 4 miliardi in relazione alla manutenzione degli immobili, mentre è previsto un incremento per il capitolo 82 di circa un miliardo per le competenze spettanti al personale assunto ai sensi delle leggi n. 855 del 1962 e n. 965 del 1965.

Conclude precisando che per le spese generali di amministrazione è prevista una minore spesa di circa 12 miliardi, mentre per le spese di gestione del patrimonio immobiliare è prevista una maggiore spesa di quasi 26 miliardi.

Dopo un breve intervento del senatore ANTONIAZZI, che rimanda al momento dell'esame da parte della Commissione dei consuntivi 1988 e 1989 la discussione sui tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici, interviene il senatore PERUGINI, il quale chiede maggiori chiarimenti sul conseguimento degli obiettivi elaborati dalla direzione generale degli Istituti di previdenza e riportati nella premessa allo stato di previsione delle spese per il 1991.

Si sofferma in particolare sul capitolo 42, concernente le spese per la formazione e l'addestramento del personale compreso quello adibito alle procedure informatiche, e chiede maggiori delucidazioni sul minore stanziamento di 20 milioni proposto: esprime l'avviso che la formazione del personale deve essere fortemente potenziata al fine di migliorare il livello qualitativo del servizio reso all'utenza.

Rivolti alcuni quesiti sul minore stanziamento di circa 33 miliardi relativo al capitolo 40, in merito al canone di affitto dei locali adibiti a sede, conclude invitando la direzione generale degli Istituti di previdenza ad unire allo stato di previsione per il 1992 una relazione contenente chiari riferimenti allo stanziamento dei singoli capitoli di spesa.

Il Presidente COLONI ritiene grave il ritardo della Corte dei conti nell'emettere il giudizio di parifica dei rendiconti delle Casse di previdenza per il 1988 e per il 1989: tale ritardo non permette alla Commissione di procedere all'approvazione di tali rendiconti.

Invita il sottosegretario Pavan a rappresentare al ministro del tesoro la necessità di intervenire presso la Corte perchè sia posto rimedio a tale stato di cose con ogni possibile urgenza.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro, PAVAN, assicura la Commissione che rappresenterà sollecitamente al ministro Carli quanto detto dal Presidente Coloni.

Ritiene che possa essere dato atto alla direzione generale degli Istituti di previdenza di aver compiuto negli ultimi mesi un notevole sforzo per accelerare i tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici: a tal fine, ritiene necessaria una maggiore snellezza organizzativa da parte degli uffici, e ciò potrà essere conseguito con l'istituzione delle sedi periferiche, per la cui funzionalità si dovrà però attendere un ragionevole lasso di tempo.

Per rendere un migliore servizio all'utenza, è altresì necessario il varo del provvedimento di riforma degli Istituti di previdenza, che ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame presso la Camera e che ora è all'esame del Senato.

In conclusione, risponde ad alcune domande sui singoli capitoli di spesa ed in particolare sull'interpretazione degli stanziamenti in essi previsti.

Il direttore generale GRANDE ringrazia la Commissione per la sensibilità e per l'interesse dimostrati nei confronti dell'azione della direzione generale, che ha conseguito negli ultimi mesi apprezzabili risultati.

Ripercorso l'iter del giudizio di parifica dei rendiconti 1988 e 1989 da parte della Corte dei conti, precisa che il segretario generale della Corte stessa ha assicurato che fra breve esso potrà giungere a conclusione.

Fa presente alla Commissione che nel corso dell'ultimo anno sono stati effettuati interventi assai incisivi sull'assetto organizzativo generale e che, in base a ciò, si sono potuti registrare significativi benefici per l'utenza nella definizione dei trattamenti pensionistici. È stato intensificato ed esteso il servizio ispettivo, nonché istituito un apposito servizio per la vigilanza sulle entrate.

Per quanto riguarda la morosità nel settore immobiliare, essa è attualmente assai ridotta essendosi semplificata la riscossione dei canoni di locazione, mentre per le morosità pregresse sono state avviate intese in più direzioni per chiudere il più possibile i casi di contenzioso; si è proceduto inoltre all'inventario del patrimonio immobiliare ed al censimento completo dei locatari.

Conclude fornendo alcune risposte in merito al minore stanziamento previsto dal capitolo 40, relativo al canone di affitto dei locali adibiti a sede della direzione generale.

Dopo alcune brevi precisazioni del vicedirettore generale TOMENZI, interviene il senatore PERUGINI, il quale si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario Pavan e del direttore generale Grande in merito alla migliore organizzazione dell'attività degli Istituti di previdenza conseguita negli ultimi mesi.

Esprasse alcune riserve sulla suddivisione attuale dei capitoli di spesa, invita il direttore generale a fornire in futuro maggiori ragguagli circa il conseguimento degli obiettivi di carattere operativo per il 1991

ed auspica che i singoli capitoli rispecchino maggiormente la dimensione dello stanziamento.

Il senatore ANGELONI, *relatore*, si dichiara soddisfatto per le risposte fornite ai quesiti in precedenza sollevati e ritiene che in occasione dell'esame dei rendiconti per il 1988 ed il 1989 la Commissione potrà soffermarsi su alcuni aspetti dell'attività degli Istituti di previdenza non affrontati nella seduta odierna.

Propone alla Commissione di esprimere il parere favorevole al ministro del tesoro sullo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti di previdenza per il 1991, invitando l'Amministrazione ad unire allo stato di previsione per l'anno 1992 una relazione contenente chiari riferimenti allo stanziamento dei singoli capitoli di spesa.

Il Presidente COLONI pone in votazione la predetta proposta, che la Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363) *rinvio dell'emissione del parere;*

BOATO ed altri. - Integrazione e modifiche della legge 7 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi similari (2569): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 3^a Commissione permanente:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989 (2420): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (2432): *parere favorevole;*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990 (2468): *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione permanente:

CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885): *rinvio dell'emissione del parere;*

MALAGODI ed altri. – Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340): *rinvio dell'emissione del parere;*

CAVAZZUTI ed altri. – Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320): *rinvio dell'emissione del parere;*

FORTE ed altri. – Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381): *rinvio dell'emissione del parere;*

DE CINQUE ed altri. – Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8^a Commissione permanente:

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione permanente:

MEZZAPESA ed altri. – Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

207^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Interviene il sottosegretario per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 15,55.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria (2585)

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Preliminarmente il sottosegretario SUSI propone di rinviare la trattazione degli emendamenti presentati al disegno di legge, avendone avuto notizia solo recentemente e non essendo ancora in grado di esprimere su di essi una valutazione politica.

Riferisce quindi il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un decreto-legge volto essenzialmente a prorogare di due mesi l'aliquota del 9 per cento dell'IVA sulle calzature e a superare le difficoltà che si sono verificate nella riscossione delle imposte a seguito dell'emergere di uno squilibrio complessivo di cassa, al 31 agosto 1990, di 310 miliardi di lire nell'ambito delle gestioni dei concessionari, il che ha indotto a varare la norma di cui all'articolo 2, comma 2, che permette al Governo di integrare il compenso nei limiti del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1990, per la parte non utilizzata alla chiusura dell'esercizio.

La copertura della proroga dell'aliquota agevolata IVA sulle calzature è a carico delle maggiori entrate di 756 miliardi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, recante adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi.

Per quanto concerne questo aspetto del decreto, si tratta di accertare se si applichi o meno la norma della legge finanziaria 1991 che destina a sollievo del disavanzo tutto il maggior gettito: dal punto di vista formale, se i miliardi di cui al citato decreto del 21 dicembre 1990, fanno parte della previsione dell'equilibrio del bilancio a legislazione

vigente 1991, non costituiscono nuove entrate e quindi possono essere destinati a coperture. Se invece la previsione di bilancio 1991 non sconta i 756 miliardi, che quindi sono aggiuntivi, allora si applica la norma della legge finanziaria.

Ad un primo esame, sembrerebbe verificarsi la prima ipotesi e quindi non dovrebbero sussistere problemi circa l'uso di una parte dei 756 miliardi per finalità di copertura: è consigliabile comunque chiedere conferma al Governo.

Sulla questione relativa all'incremento dell'aggio ai concessionari, sembrano emergere due perplessità nascenti dal fatto che l'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 468, come modificata, prevede la possibilità di effettuare coperture a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi su capitoli di natura non obbligatoria, a condizione tra l'altro che tali disponibilità non siano state utilizzate dall'assestamento per far fronte alle esigenze in integrazione di altri stanziamenti sottostimati.

Nella fattispecie, il capitolo 6910, imputato a copertura, è classificato come obbligatorio ed è stato ridotto dall'assestamento 1990, il che giustificherebbe le accennate perplessità di carattere formale. V'è da aggiungere poi, sotto il profilo sostanziale, che dall'interrogazione sul sistema informatico della Ragioneria Generale dello Stato emerge un impegno definitivo pari alla competenza: non sussisterebbero quindi margini di risorse per coprire la maggiorazione dell'aggio.

Vero è comunque che il mancato, completo utilizzo dello stanziamento di competenza del capitolo nel 1990 forse è in parte da attribuire proprio alle disfunzioni che si sono create nel sistema delle esattorie, per cui il decreto in esame non configurerebbe una vera e propria nuova o maggiore spesa, ma solo una modifica nelle modalità di gestione del capitolo, nel qual caso, quindi, si potrebbero superare le perplessità formali dianzi illustrate.

È in ultimo da notare che, comportando l'articolo 2, comma 2, una maggiore spesa per integrazione del compenso relativo all'aggio, non sembrerebbe trovare giustificazione l'affermazione contenuta nella relazione secondo cui non ci sono motivi per redigere una specifica relazione tecnica al provvedimento.

Il Tesoro fa notare, in primo luogo, che le maggiori entrate recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990 vengono ricomprese nel bilancio di previsione per il 1991 a legislazione vigente, già al netto della quota di 116 miliardi che, pertanto, resta disponibile per la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalla proroga della riduzione dell'aliquota IVA sulle calzature.

A tale riguardo, il Tesoro sottolinea che, sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990 che il decreto-legge n. 411 del 1990 rappresentano provvedimenti previsti nel quadro della manovra collegata alla legge finanziaria 1991. Le maggiori entrate nette derivanti dalla parziale compensazione degli effetti finanziari di segno opposto recati dai succennati provvedimenti concorrono al raggiungimento dell'importo di 4.151 miliardi per il 1991, fissato dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 408 del 1990 (collegata alla legge finanziaria 1991).

Atteso che il cennato effetto finanziario netto concorre al rispetto del summenzionato limite minimo, posto nell'ambito della manovra complessiva collegata alla legge finanziaria 1991, è da escludere – secondo il Tesoro – che alle maggiori entrate lorde di cui al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa applicarsi il vincolo della destinazione a totale sollievo del fabbisogno, previsto all'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria stessa.

Peraltro, sempre il Tesoro fa osservare che, nella relazione illustrativa al disegno di legge in oggetto, sono ampiamente esposte le motivazioni che rendono indispensabile ed indifferibile l'adozione della misura agevolativa a favore del settore calzaturiero.

In ordine alle perplessità manifestate sull'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, il Tesoro ritiene utile precisare che la denominazione del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze concerne essenzialmente «Spese per compensi ai concessionari», di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardante l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi. Pertanto, la maggiore spesa per l'integrazione del compenso a favore dei concessionari prevista dal medesimo comma risulta correttamente fronteggiata mediante l'utilizzo delle disponibilità esistenti sul citato capitolo 6910 per l'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio stesso. In realtà, trattasi di un capitolo finalizzato alla corresponsione dei compensi ai concessionari e, quindi, idoneo a coprire anche tali maggiori oneri nei limiti delle somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990.

A tale proposito, va rilevato – conclude il Tesoro – che la dotazione definitiva del capitolo summenzionato, pari a lire 1.000 miliardi, risulta impegnata e pagata per l'importo di lire 415,380 miliardi e che la restante somma di lire 584,620 miliardi è attualmente disponibile per coprire il maggior fabbisogno derivante dall'iniziativa governativa.

Sulla base di queste delucidazioni, per eliminare del tutto i dubbi emersi in ordine all'utilizzo del capitolo 6910, sarebbe utile che il Governo chiarisse, sulla base di queste ipotesi, come sia stato quantificato nel 1990 lo stanziamento di competenza in ben 1.000 miliardi. Non si può non rilevare poi l'assenza di trasparenza dei dati che il Tesoro invia, relativamente alla gestione dei capitoli, attraverso l'apposito collegamento informatico con il Parlamento.

Sono pervenuti numerosi emendamenti dalla Commissione di merito su cui egualmente occorre trasmettere parere.

Ad un primo esame, fatti salvi gli approfondimenti del Governo, comportano sicuramente maggiori spese gli emendamenti 2.2 e 2.3 volti a prorogare per il 1991 la norma che prevede che i compensi per la riscossione dei tributi imposti dai consorzi di bonifica e di irrigazione siano a carico dello Stato: il costo è di 180 miliardi per il primo emendamento e di 35 miliardi per il secondo emendamento, a carico del capitolo 6910. Al riguardo, occorre conoscere se tale capitolo per il 1991 è stato costruito strettamente a legislazione vigente, scontando quindi che la norma valida per il 1990 non sarebbe stata reiterata, oppure prevede già gli effetti di tale reiterazione: nel primo caso il parere sugli emendamenti 2.2 e 2.3 sarebbe di segno contrario, utilizzando tra l'altro essi un capitolo prima dell'assestamento e di carattere obbligatorio.

Potrebbero comportare una minore entrata l'emendamento 3.0.1, così come il comma 4 dell'emendamento 1.0.0.1, questo ultimo in termini di minori entrate per sanzioni, nonché i due commi finali dell'emendamento 1.0.0.2.

Dà poi notizia delle osservazioni del Tesoro in base alle quali esiste una disponibilità di 584,6 miliardi sul capitolo 6910 del Ministero delle finanze.

Il senatore FAVILLA chiarisce i motivi in base al quale i decreti ministeriali attuativi della legge collegata alla finanziaria in materia di entrate sono stati definiti in modo da provocare un incremento di circa 116 miliardi, rispetto al gettito originariamente previsto dal provvedimento, al fine di creare uno spazio di copertura per il mantenimento di una aliquota ridotta sulle calzature. Chiarisce, inoltre, relativamente alla questione delle esattorie che, a causa della definizione dei compensi avvenuta, le esattorie stesse si trovano a dover fronteggiare perdite riferite al 1990. Pertanto il Governo, sulla base della legislazione esistente, ha ritenuto di dover definire la misura del ristoro delle perdite stesse, tenendo anche conto degli oneri che alle esattorie medesime fanno carico, con particolare riferimento a quelli relativi al personale.

Il sottosegretario SUSI precisa, per quanto riguarda l'aliquota IVA sulle calzature, che il Ministero ha allo studio una ipotesi di armonizzazione delle aliquote con quelle comunitarie e in tale ambito verrà prevista una apposita aliquota per le calzature. Per quanto riguarda poi i compensi ai concessionari, precisa che tali compensi sono risultati essere inferiori rispetto agli oneri sostenuti e che comunque esistono economie sul capitolo in questione per circa 600 miliardi.

Il senatore SPOSETTI osserva, per quanto riguarda le aliquote IVA sulle calzature, che il gettito del provvedimento collegato alla finanziaria 1991 dovrebbe andare per intero, per la parte eccedente lo schema di copertura della finanziaria, a sollievo del fabbisogno. In ogni caso rileva che sarebbe opportuno invitare il Governo a riflettere sulla congruità delle clausole di copertura proposte in questo periodo, che non sembrano essere, per molti dei provvedimenti d'urgenza all'esame, sempre rispettose dei dettati delle norme di contabilità.

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda infine di rinviare il provvedimento al fine di ottenere chiarimenti da parte del Tesoro.

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (2584)

(Parere alla 8ª Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di un decreto-legge volto a permettere ai comuni di contrarre mutui quindicennali per la costruzione di sistemi ferroviari passanti: la

copertura è sull'apposita voce del fondo globale di parte capitale. Per quanto di competenza, dato anche l'assenso del Tesoro alla relazione tecnica predisposta, non dovrebbero esservi problemi.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che l'onere complessivo del provvedimento è di 150 miliardi per il 1990, 460 miliardi per il 1991, 435 miliardi per il 1992 e 445 miliardi per il 1993. Tale spesa risulta coperta attingendo a numerose voci di fondo speciale in conto capitale, che hanno la sufficiente capienza. In proposito deve però rilevare che alcune perplessità derivano dalla quantificazione degli oneri. Infatti, mentre nella relazione che accompagna il disegno di legge si dà conto della necessità di sistemare 10.000 senzatetto, nella relazione tecnica vengono previsti interventi per *roulottes*, *containers*, sistemazioni autonome e in albergo per un numero superiore di persone. Occorrerebbe pertanto che il Ministro della protezione civile chiarisse tale aspetto, come anche quello relativo alla mancata indicazione dell'utilizzazione di materiale già in dotazione al Ministero stesso. Inoltre devo osservare che mentre nelle intenzioni del legislatore, che aveva definito un apposito accantonamento in sede di legge finanziaria, gli interventi si sarebbero dovuti destinare alla completa ricostruzione e sistemazione delle zone colpite, quelli previsti nel decreto-legge sono limitati al solo primo intervento. In conseguenza probabilmente la spesa definitiva risulterà un multiplo di quella oggi prevista.

Tuttavia, per quanto riguarda gli oneri coperti con voci del 1990 (di cui all'articolo 9), si deve fare innanzitutto menzione del fatto che non risulta ancora principio acquisito da parte della Sottocommissione, ancorchè esistano pronunzie in tal senso, quello dell'equiparazione del decreto-legge al provvedimento approvato da un ramo del Parlamento al fine di evitare lo slittamento di fondi all'anno successivo.

Se dunque le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 6 e 8 sono coperte con voci di fondo speciale, si deve far presente che altre norme del decreto-legge hanno pur sempre effetti finanziari. A tale proposito occorre ricordare che l'articolo 3 conferisce ai cittadini rimasti invalidi o deceduti la qualifica di infortunato del lavoro, con relativa rendita: le prestazioni sono anticipate dall'INAIL e rimborsate a carico del Fondo per la protezione civile, che però non è adeguatamente reintegrato. Analogamente il Fondo stesso non risulta reintegrato per l'onere dell'articolo 4, in tema di esenzioni fiscali, che comporta un minor gettito, valutato in 2 miliardi per il 1991 e in 1,3 miliardi per il 1992 e 1993.

L'articolo 5, poi, in tema di avversità atmosferiche, stanziava 150 miliardi, coperti con la riduzione del capitolo 9010 del Ministero del tesoro, riducendosi contemporaneamente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 183 del 1989: tale capitolo reca uno stanziamento di 280 miliardi e riguarda interventi in materia di difesa del suolo. Pertanto se contabilmente non sembrerebbero esistere ostacoli, occorre domandarsi se gli interventi della legge n. 183 possano essere ridotti della somma sopra indicata. Il comma 6 del medesimo articolo 5 concede agevolazioni alle imprese, riferendosi alle provvidenze di cui alla legge n. 198 del 1985, senza però rifinanziare la legge stessa.

Da notare che il comma 1 dell'articolo 6, in tema di finanziamento degli interventi di competenza del Fondo per la protezione civile, oltre a prevedere il reintegro del Fondo stesso per gli anni dal 1991 al 1993, stabilisce il suo reintegro in permanenza, mediante l'utilizzo della Tabella C della legge finanziaria: non si può pertanto condividere tale soluzione.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 riguarda gli interventi a seguito degli eventi sismici del 5 maggio 1990 in Basilicata: a tale proposito sarebbe opportuno avere chiarimenti circa la portata di tale norma, anche da parte dei presentatori dell'emendamento che è stato accolto nel testo della legge finanziaria in materia.

L'articolo 7 tende a considerare aggiuntivi, rispetto al *plafond* fissato nella recente legge, i mutui da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni a seguito di calamità.

L'articolo 8, commi 1 e 2, prevede oneri per anni successivi al triennio di esercizio: occorre limitare tali oneri al 1993.

Dà quindi notizia che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole al provvedimento, osservando, in particolare, che l'utilizzo degli accantonamenti di fondo speciale della finanziaria 1990 risponda ad esigenze di particolare necessità ed urgenza, che l'integrazione del fondo per la protezione civile è da considerare adeguatamente dimensionata sulla base delle accresciute esigenze per i nuovi interventi previsti dal provvedimento stesso, ove si consideri che per gli anni successivi al triennio 1991-1993 i necessari mezzi finanziari sono assicurati dall'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978. Quanto all'utilizzazione del capitolo 9010 del Ministero del tesoro, tale capitolo ha una natura di fondo non ancora ripartito ed utilizzabile per le finalità di cui al decreto-legge, stante il carattere di priorità degli interventi in esso disposti. Il rinvio infine alla legge finanziaria a decorrere dal 1994 ha lo scopo di assicurare certezza finanziaria agli interventi previsti.

Propone quindi di inviare una lettera al Ministro del tesoro al fine di ottenere chiarimenti relativamente agli aspetti connessi agli articoli 3, 5, comma 6, e 7 - per il quale ultimo manca la relazione tecnica e per il quale sarebbe opportuno ottenere dati relativamente alla produzione agricola delle province di Pordenone, Udine, Pavia e Milano nel 1988 - ed invitare altresì il Ministro della protezione civile a fornire chiarimenti circa gli interventi che intende disporre, la dotazione di mezzi di primo soccorso e la portata del comma 2 dell'articolo 6.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583)

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 11^a)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di decreto-legge che ha la finalità di utilizzare l'accantonamento di fondo speciale relativo alla perequazione delle pensioni della legge finanziaria per il 1990, al fine di evitare che esso vada in economia. A tale scopo, riproducendo sostanzialmente il tenore del disegno di legge attualmente all'esame delle Commissioni congiunte, si limita a definire gli incrementi pensionistici previsti da quel disegno di legge per il 1990, senza gli ulteriori aumenti relativi agli anni successivi. Pertanto utilizza 1.000 miliardi dell'accantonamento di fondo speciale della legge finanziaria 1990, estendendoli anche al 1991 e 1992. Mentre si deve notare che probabilmente il decreto non è altro che un prodromo rispetto al provvedimento più generale, e ciò tenendo anche conto della recente sentenza della Corte costituzionale, occorre far presente che non costituisce questione del tutto risolta quella dell'equiparazione del decreto-legge alla legge ai fini di evitare lo slittamento di accantonamenti di fondo speciale relativi all'anno precedente.

Un'ulteriore questione è quella relativa all'articolo 4, che, al comma 6 prevede che i miglioramenti pensionistici ai dipendenti degli enti locali ed altri siano compensati con un incremento contributivo a carico degli enti stessi: poichè tali enti fanno parte del settore pubblico allargato occorrerebbe chiedersi se sia necessario definire una clausola di copertura anche per gli aumenti contributivi che li riguardano.

Propone infine di trasmettere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (2604), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di reiterazione del decreto-legge in tema di corresponsione degli anticipi sugli aumenti retributivi derivanti dal contratto 1988-1990 nel settore del pubblico impiego. La clausola di copertura, modificata dalla Camera dei deputati, prevede una spesa, per il solo Stato, di 4.947 miliardi per il 1990 e di 416,2 miliardi per il 1991, da coprirsi mediante l'utilizzazione del capitolo 6868 del Ministero del tesoro, destinato agli oneri contrattuali. Parte della copertura (1.200 miliardi) è operata su residui. Stando ad una tabella trasmessa dal Tesoro il 12 dicembre 1990,

sembrerebbe che tali residui sussistano, come anche sussista la parte di competenza per il 1990. In ogni caso assicurazioni in merito da parte del Tesoro risultano opportune. Tuttavia la Camera ha modificato l'originario testo del decreto (articolo 20, comma 1) facendo rinvio semplicemente al citato capitolo 6868 per la copertura degli oneri relativi agli esercizi 1991, 1992 e 1993, senza indicare l'onere: occorrerebbe pertanto quantificare la spesa, risultando altrimenti la norma di carattere indeterminato.

Sempre in tema di copertura generale del provvedimento il comma 3 dell'articolo 20 fa carico delle spese riferite all'applicazione degli articoli 5 (in tema di dirigenti delle amministrazioni civili ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici), 11 (in tema di copertura degli organici del Servizio sanitario nazionale) e 12 (in materia di inquadramenti negli stessi ruoli) agli enti pubblici interessati, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci: sembrerebbe che tale norma contravvenga al disposto dell'articolo 27 della legge n. 468, relativa agli incrementi di spese degli enti del settore pubblico allargato.

Ciò posto, occorre considerare le altre norme. In particolare si deve far presente che l'articolo 5, comma 3, limita in 36 ore settimanali l'orario di lavoro dei dirigenti: il che comporta un sostanziale incremento retributivo per ora di lavoro. L'articolo 7 prevede inquadramenti nella nona qualifica funzionale, che probabilmente sono onerosi. L'articolo 8, in tema di aziende autonome, contempla, al primo comma, analoghi inquadramenti. Tuttavia ne stima l'onere, da porre a carico dei bilanci dell'ANAS, dei Monopoli e delle Poste, ancorchè in cifra alquanto modesta (6 milioni per il 1990 e 2 miliardi per il 1991), senza prevedere la ricaduta degli oneri stessi negli anni seguenti. L'articolo 9 prevede secondo la relazione tecnica esclusivamente una riserva di posti, senza dar luogo a nuovi oneri: occorrerebbe avere una conferma in merito dal Tesoro. L'articolo 13 prevede l'istituzione di differenti livelli di professionalità negli enti pubblici non economici, modificando l'articolazione degli stipendi. Non è prevista una spesa, anche se probabilmente un onere deriva dall'applicazione della norma. L'articolo 14 verte in tema di profili professionali nell'Amministrazione penitenziaria ed è coperto con ricorso all'accantonamento di fondo speciale destinato agli interventi a favore della Giustizia: in proposito si deve far presente che tale accantonamento è riferito alla finanziaria 1990, con il conseguente problema dell'ammissibilità dell'utilizzo di una voce dell'esercizio precedente ad opera di decreto-legge.

L'articolo 18 verte in tema di individuazione di specifici settori di intervento nell'Amministrazione periferica dello Stato in provincia di Milano. Esso non prevede oneri anche se istituisce una commissione, che probabilmente ha un costo; inoltre prevede, al comma 11, una deroga alla legge di contabilità con decreto del prefetto.

L'articolo 19, infine, raddoppia la durata del contratto di diritto privato, stipulato per l'assunzione di impiegati per l'informatizzazione del Ministero del lavoro. Tale spesa, riferita agli esercizi 1991 e 1992 viene coperta con l'utilizzo del capitolo 4577 del Ministero del lavoro per il 1990, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa sottostante. In proposito si deve osservare in primo luogo che

attualmente detto capitolo presenta, secondo l'interrogazione della Ragioneria, una disponibilità di 36 miliardi per il 1990, mentre per il 1991 il bilancio contabilizza 55 miliardi, cifra inferiore ai 67 che l'articolo prevederebbe di spendere per l'anno medesimo.

Propone infine di rinviare l'esame del provvedimento al fine di ottenere dal Tesoro chiarimenti in primo luogo circa la quantificazione, e relativa copertura degli oneri, di cui all'articolo 20, riferiti agli esercizi dal 1992 al 1993.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato pareri

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988 (2421): *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

Istituzione delle Università interculturali. Trasformazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (2461), d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8^a Commissione:

Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (2412): *parere favorevole.*